
POLITICA SULLE OPERAZIONI PERSONALI DEI SOGGETTI RILEVANTI



Sintesi dei principali contenuti

La politica di gestione delle operazioni personali dei soggetti rilevanti disciplina le regole di comportamento che gli stessi sono tenuti a rispettare in materia di operazioni personali, affinché queste non confliggano con l'obiettivo di servire al meglio l'interesse dei clienti e di garantire l'integrità dei mercati, contenendo i rischi di abusi e di violazioni per propri interessi personali, a danno dei clienti e del mercato stesso.

La Banca fissa altresì gli obblighi di riservatezza e di confidenzialità che gravano più in generale sul tutto il personale nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori.

Cronologia delle modifiche apportate

Data	Approvazione	Note
20.03.2017	CdA	Revisione integrale regolamento servizi d'investimento
13.06.2017	CdA	Aggiornamento regolamento
29.06.2017	CdA	Aggiornamento regolamento
18.10.2018	CdA	Aggiornamento regolamento: eliminazione sezioni relative a conflitti di interesse e incentivi, trattate da appositi Regolamenti

Indice

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
1.1. DISCIPLINA COMUNITARIA	5
1.2. DISPOSIZIONI DI LEGGE	5
1.3. DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI	5
1.4. ORIENTAMENTI DI VIGILANZA	5
1.5. LINEE GUIDA ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	5
2. RISORSE COINVOLTE	6
2.1. UNITÀ ORGANIZZATIVE E RELATIVE RESPONSABILITÀ	6
2.1.1 Consiglio di amministrazione	6
2.1.2 Direzione generale	6
2.1.3 Area Finanza	6
2.1.4 Segreteria Generale	6
2.1.5 Ufficio Organizzazione	7
2.1.6 Funzione di Compliance	7
2.2. RISORSE INFORMATICHE UTILIZZATE	7
3. POLITICA SULLE OPERAZIONI PERSONALI DEI SOGGETTI RILEVANTI	8
3.1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI	8
3.2. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE PERSONALE	9
3.3. DISPOSIZIONI IN TEMA DI OPERAZIONI PERSONALI E OBBLIGHI PREVISTI IN CAPO AI SOGGETTI RILEVANTI	10
3.4. OPERAZIONI PERSONALI VIETATE	10
3.5. RESTRIZIONI ALL'OPERATIVITÀ DEI SOGGETTI RILEVANTI	11
3.6. OPERAZIONI SEMPRE AMMESSE	12
3.7. OPERAZIONI SOGGETTE A VERIFICA	13
3.7.1 Operazioni svolte per il tramite della Banca	13
3.7.2 Operazioni svolte per il tramite di intermediari diversi	13
3.8. ACCETTAZIONE DELLE REGOLE DI CONDOTTA	13
3.9. ACQUISIZIONE DATI SU RAPPORTI PERSONALI, PROFESSIONALI E PARTECIPAZIONI	13
3.10. VERIFICHE A CURA DELLA COMPLIANCE	14
3.11. SISTEMA SANZIONATORIO	14
4. ALLEGATI	15

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1. DISCIPLINA COMUNITARIA

- Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004 (“Direttiva MiFID”);
- Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014 (testo di rifusione) + Regolamento 600/2014 del 15 maggio 2014 (“Direttiva MiFID II” e “Regolamento MiFIR”);
- Regolamenti delegati e di esecuzione (cd atti normativi di livello 2) del Regolamento (UE) n. 596/2014.

1.2. DISPOSIZIONI DI LEGGE

- Decreto Legislativo n. 58/1998 (“Testo Unico della Finanza”);

1.3. DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

- Regolamento della Banca d'Italia e della Consob del 29.10.2007 ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis del Testo Unico della Finanza (c.d. Regolamento congiunto);
- Regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 30.10.2007 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (c.d. Regolamento intermediari).

1.4. ORIENTAMENTI DI VIGILANZA

- Comunicazione Consob n. DIN/11021354 del 23.03.2011, a seguito di quesiti posti da Assosim in tema di operazioni personali;
- Comunicazione Consob n. 0061330 del 1.7.2016 sulle modalità di comunicazione, a decorrere dal 3 luglio 2016, delle informazioni richieste del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dai relativi atti normativi di livello 2.

1.5. LINEE GUIDA ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

- Documento ABI_Assosim contenente approfondimenti in tema di operazioni personali, validato da Consob in data 30 maggio 2013.

2. RISORSE COINVOLTE

2.1. UNITÀ ORGANIZZATIVE E RELATIVE RESPONSABILITÀ

2.1.1 Consiglio di amministrazione

- approva il presente regolamento ed ogni successivo aggiornamento dello stesso;
- adotta i provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in tema di “operazioni personali dei soggetti rilevanti” da parte di esponenti aziendali o membri dell’Organismo di Vigilanza 231.

2.1.2 Direzione generale

- sospende l’operatività potenzialmente a rischio, su richiesta della Funzione di Compliance, nei casi in cui si ravvisino ragioni di urgenza derivanti dalla necessità di evitare danni alla clientela;
- sottopone a revisione annuale le tipologie di figure professionali nonché i singoli soggetti a cui è attribuita la qualifica di soggetti rilevanti sensibili della Banca, a fini di eventuali aggiornamenti. Si avvale del supporto della Segreteria Generale;
- adotta i provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in tema di “operazioni personali dei soggetti rilevanti” da parte di dipendenti o altri collaboratori della Banca.

2.1.3 Area Finanza

- segnala prontamente ogni anomalia rilevata ai fini delle conseguenti valutazioni a cura della Direzione Generale;
- interesse e per quella degli incentivi.

2.1.4 Segreteria Generale

- individua, in base alle tipologie di figure professionali rientranti nel perimetro dei soggetti rilevanti, i singoli destinatari oggetto di adempimenti previsti dal presente regolamento;
- richiede, a ciascun soggetto rilevante, l’accettazione delle regole di condotta e di autodisciplina nonché l’indicazione dei rapporti personali, professionali e di partecipazione rilevanti ai fini del monitoraggio delle operazioni personali poste in essere dai medesimi;
- gestisce il registro dei soggetti rilevanti e ne cura l’aggiornamento;
- acquisisce le comunicazioni in merito alle operazioni poste in essere direttamente dai soggetti rilevanti, presso altri intermediari;

- cura l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative di formazione in merito ai contenuti del presente regolamento.

2.1.5 Ufficio Organizzazione

- definisce e disciplina, nell'ambito della regolamentazione interna della Banca, le regole organizzative finalizzate alla mitigazione dei rischi di cui al presente regolamento.

2.1.6 Funzione di Compliance

- propone al Consiglio di amministrazione l'aggiornamento del presente regolamento, ove necessario;
-
- verifica periodicamente la conformità dei processi di individuazione dei soggetti rilevanti, il loro censimento e l'estrazione delle operazioni personali ad essi riconducibili;
- verifica il rispetto dei limiti e dei divieti previsti in materia di operazioni personali dei soggetti rilevanti, avvalendosi delle estrazioni effettuate dal sistema informativo della Banca;
- riferisce, almeno annualmente –anche nell'ambito della propria relazione annuale- al Consiglio di amministrazione, in merito ai presidi adottati per la mitigazione dei rischi di cui al presente regolamento.

2.2. RISORSE INFORMATICHE UTILIZZATE

La Banca anche per quanto disciplinato dal presente Regolamento, si avvale delle risorse informatiche disponibili nel sistema fornito dall'outsourcer Phoenix.

3. POLITICA SULLE OPERAZIONI PERSONALI DEI SOGGETTI RILEVANTI

3.1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI

La presente Policy ottempera a quanto disposto dall'art. 18 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia-Consob che prescrive agli intermediari l'adozione di determinate procedure in tema di operazioni personali dei soggetti rilevanti.

Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori, le disposizioni di legge e di vigilanza prescrivono che gli intermediari debbano comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, contenendo i rischi di abusi e di violazioni per propri interessi personali, a danno dei clienti e del mercato.

La Banca individua, in base al proprio assetto organizzativo, i soggetti rilevanti¹ che, in ragione del ruolo, delle attività svolte e del livello gerarchico ricoperto, sono costantemente più esposti ai rischi di utilizzo di informazioni privilegiate o confidenziali², o a rischi di conflitti di interesse.

Sono considerati tali:

- a) i componenti gli Organi aziendali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale);
- b) i membri dell'Organismo di Vigilanza 231;
- c) i componenti la Direzione generale;
- d) i Dirigenti;
- e) i Responsabili e gli addetti dell'Ufficio Finanza ed Estero;
- f) i dipendenti che partecipano al Comitato Finanza;
- g) i Capo Area;
- h) i Titolari di Filiale, i Vice Titolari di Filiale ed i Gestori Private;

¹ Il Regolamento congiunto, all'art 2, fornisce, ai fini dell'individuazione dei soggetti rilevanti, le seguenti definizioni:

r) "soggetto rilevante": il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- i. i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;
- ii. dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
- iii. persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario.

² Ai fini della presente Policy sono considerate informazioni:

- privilegiate: quando l'informazione ha un carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi.
- confidenziali: tutte quelle che possono influenzare l'andamento dei mercati e degli strumenti finanziari (price sensitive) o che comportano una violazione delle norme sulla riservatezza e sul trattamento di dati personali dei clienti.

i) i gestori della clientela private.

Non sono stati al momento individuati soggetti rilevanti nel novero dei soci della Banca, stante la previsione statutaria che non consente la detenzione di quote di partecipazione azionaria rilevanti.

I soggetti rilevanti sono censiti in apposito registro tenuto a cura della Segreteria Generale, a seguito della compilazione della scheda di cui all'Allegato 1.

La Direzione generale, con il supporto della Segreteria Generale, sottopone a revisione annuale le tipologie di figure professionali nonché i singoli soggetti a cui è attribuita la qualifica di soggetti rilevanti della Banca, a fini di eventuali aggiornamenti.

3.2. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE PERSONALE

Per operazione personale, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia- Consob, si intende un'operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- il soggetto rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che compie in qualità di soggetto rilevante;
- l'operazione è eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti:
 - a) il soggetto rilevante;
 - b) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela³ entro il quarto grado o stretti legami⁴;
 - c) una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione

³ **Art. 2 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia- Consob t) "persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela"**: soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- il coniuge o il convivente more uxorio del soggetto rilevante;
- i figli del soggetto rilevante;
- ogni altro parente entro il quarto grado del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell'operazione personale.

⁴ **Art. 2 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia- Consob x) "stretti legami"**: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

- da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
- da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo

che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l'esecuzione dell'operazione.

3.3. DISPOSIZIONI IN TEMA DI OPERAZIONI PERSONALI E OBBLIGHI PREVISTI IN CAPO AI SOGGETTI RILEVANTI

L'art. 18, comma 1, del Regolamento Congiunto prevede l'obbligo per gli intermediari di adottare procedure adeguate al fine di impedire ai soggetti rilevanti, coinvolti in attività che possono dare origine a situazioni di conflitti di interesse, ovvero che abbiano accesso a informazioni privilegiate o ad altre informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti, di:

- I. effettuare operazioni personali che:
 - rientrano tra le fattispecie di operazioni sanzionabili per abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;
 - implicano l'abuso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti clienti o le loro operazioni;
 - confliggono con gli obblighi che incombono sull'intermediario ai sensi della Parte II del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione riguardanti la "Disciplina degli intermediari".
- II. consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori della propria attività lavorativa, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, potrebbero rientrare nelle casistiche enunciate al sopraccitato punto I., oppure configurare un uso scorretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione;
- III. comunicare ad altri, al di fuori della propria attività lavorativa, informazioni o pareri che potrebbero indurre chi li riceve ad effettuare operazioni su strumenti finanziari analoghe a quelle evidenziate al sopraccitato punto II.

Le operazioni personali, così come definite dal disposto normativa e tenuto conto delle attività e/o servizi di investimento prestati dalla Banca, si distinguono in:

- operazioni vietate;
- operazioni sempre ammesse;
- operazioni soggette a verifica.

Nei paragrafi seguenti si illustrano le tipologie di operazioni che in base alle proprie caratteristiche intrinseche possono essere considerate vietate o ammesse ai fini della presente policy.

3.4. OPERAZIONI PERSONALI VIETATE

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Congiunto, la Banca vieta ai soggetti rilevanti di compiere le seguenti operazioni:

a) operazioni personali che integrano le fattispecie di operazioni di "Abuso di informazioni privilegiate" e di "Manipolazione di mercato", di cui alla Parte V, Titolo I-bis, Capi II e III, del TUF;

- b) operazioni personali che implicano l'abuso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti clienti o loro operazioni;
- c) operazioni personali che siano suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sull'intermediario ai sensi della disciplina sugli intermediari di cui alla Parte II del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione.
- d) consiglio o sollecitazione nei confronti di qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione delle lettere a); b); c) del presente comma, o dell'articolo 28, comma 2, lett. a) e b), del Regolamento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB, o dell'articolo 49, comma 5, del Regolamento adottato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUF;
- e) comunicazione ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, di informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve compirà, o è probabile che compia, uno dei seguenti atti:
- effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione delle lettere a); b); c) del presente comma, o dell'articolo 28 , comma 2, lett. a) e b), del Reg. CONSOB, o dell'articolo 49, comma 5, del Regolamento adottato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUF;
 - consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni.

Tutti i lavoratori dipendenti, siano essi o meno soggetti rilevanti, non possono effettuare operazioni personali in violazione alle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale del Credito (art. 38 comma 7 lettera c) ⁵. I soggetti rilevanti diversi dai dipendenti possono invece porre in essere operazioni su strumenti finanziari derivati solo ove trattati e quotati su mercati regolamentati.

3.5. RESTRIZIONI ALL'OPERATIVITÀ DEI SOGGETTI RILEVANTI

Al fine di mitigare il rischio di commissione di illeciti o violazioni delle norme di comportamento da parte dei soggetti rilevanti, sono disposte le seguenti restrizioni alla loro operatività:

- Gli ordini relativi ad operazioni personali di soggetti rilevanti devono essere trasmessi sempre ad un altro soggetto interno abilitato a detta attività, che non sia soggetto collegato, stante il divieto di poter inserire detti ordini direttamente in proprio nel sistema;
- il soggetto rilevante non può effettuare operazioni su strumenti finanziari in mancanza di adeguata copertura;

⁵ In linea generale, non possono porre in essere operazioni su strumenti finanziari derivati intendendosi come tali i contratti e le combinazioni di contratti elencati all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del D.lgs. n. 58/98, nonché eventuali nuove categorie indicate dagli organi di vigilanza, ad eccezione delle operazioni in strumenti derivati finalizzate alla copertura del rischio di tasso su mutui residenziali

- il soggetto rilevante, se dipendente della Banca, non può utilizzare canali di trading on line durante l'orario di lavoro;
- il soggetto rilevante non può effettuare alcuna operazione in contropartita diretta con la clientela.

Nelle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, il prezzo della compravendita è lo stesso che viene applicato nel medesimo giorno alle operazioni effettuate con la clientela ordinaria.

3.6. OPERAZIONI SEMPRE AMMESSE

Rientrano tra le operazioni sempre ammesse le seguenti:

- le operazioni personali effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita⁶;
- le operazioni personali aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati o comunque soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro UE che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato⁷;
- le operazioni di sottoscrizione sul mercato primario dei titoli di Stato italiani per i quali la fase di collocamento risulti regolata da meccanismi idonei ad escludere il rischio di abusi di mercato o di conflitti di interessi⁸;
- operazioni di sottoscrizione effettuate sul mercato primario aventi ad oggetto titoli di debito emessi o garantiti da Stati o da enti sovranazionali, per i quali la fase di collocamento risulti regolata da meccanismi idonei ad escludere il rischio di abusi di mercato o di conflitti di interessi⁹;
- le operazioni di pronti contro termine in quanto si tratta di operazioni predeterminate dall'intermediario che, anche in relazione al sottostante (normalmente titoli di stato) può ragionevolmente escludersi siano compiute dal soggetto rilevante (che si limita ad aderire ad una offerta predisposta dall'intermediario e valida per tutti i clienti) abusando di informazioni privilegiate/confidenziali o agendo in conflitto di interessi con i clienti¹⁰;
- le operazioni aventi ad oggetto uno o più strumenti finanziari di un determinato emittente che, nel corso di un trimestre solare, non superino la soglia di 20.000 Euro; al di sotto di detta

⁶ Regolamento congiunto – art 18, comma 3, lettera a)

⁷ Regolamento congiunto – art 18, comma 3, lettera b)

⁸ Comunicazione Consob n. DIN/11021354 del 23-3-2011

⁹ Documento ABI_Assosim validato da Consob il 30.5.13

¹⁰ Documento ABI_Assosim validato da Consob il 30.5.13

soglia si può ragionevolmente escludere che le operazioni siano compiute abusando di informazioni privilegiate/confidenziali o agendo in conflitto di interessi con i clienti¹¹.

3.7. OPERAZIONI SOGGETTE A VERIFICA

3.7.1 Operazioni svolte per il tramite della Banca

Le operazioni personali effettuate presso la Banca che non rientrano nel novero di quelle sempre ammesse o vietate, devono essere comunicate trimestralmente alla Segreteria Generale, attraverso il Modulo di cui all'Allegato 2.

3.7.2 Operazioni svolte per il tramite di intermediari diversi

I soggetti rilevanti che effettuano, per il tramite di intermediari diversi dalla Banca, operazioni personali differenti da quelle ammesse, di cui sopra, devono comunicare trimestralmente alla Banca stessa l'elenco degli ordini trasmessi e delle operazioni eseguite, inviando il Modulo di cui all'Allegato 2 alla Segreteria Generale.

3.8. ACCETTAZIONE DELLE REGOLE DI CONDOTTA

I soggetti rilevanti comunicano espressamente alla Segreteria Generale, attraverso il Modulo di cui all'Allegato 1, quanto segue:

- aver ricevuto copia della presente politica sulla gestione delle operazioni personali dei soggetti rilevanti;
- accettarne integralmente il contenuto, consapevoli che ogni trasgressione è sanzionabile nelle modalità di seguito indicate;
- essere consapevoli della riservatezza del documento che non potrà, per nessun motivo, essere diffuso all'esterno della Banca;
- impegno ad attenersi alle disposizioni contenute nel documento anche per le operazioni personali effettuate presso altri intermediari;
- impegno a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione in relazione a quanto precede.

3.9. ACQUISIZIONE DATI SU RAPPORTI PERSONALI, PROFESSIONALI E PARTECIPAZIONI

I soggetti rilevanti comunicano preventivamente alla Segreteria, attraverso il Modulo di cui all'Allegato 1, i rapporti di parentela e gli stretti legami, nel caso in cui abbiano - con riferimento alle operazioni su strumenti finanziari effettuate nell'ambito di rapporti intestati a detti soggetti - un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato delle stesse.

I soggetti rilevanti comunicano preventivamente, altresì, ogni tipo di rapporto (es. professionale), o partecipazioni detenute relativamente ai soggetti di seguito indicati:

¹¹ Documento ABI_Assosim validato da Consob il 30.5.13

- emittenti di strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri;
- emittenti di strumenti finanziari offerti in collocamento dalla Banca;
- intermediari ai quali la Banca trasmetta gli ordini della clientela secondo quanto previsto nella propria Politica di Trasmissione ed Esecuzione degli ordini.

3.10. VERIFICHE A CURA DELLA COMPLIANCE

La Funzione di Compliance verifica la conformità dei processi di individuazione dei soggetti rilevanti e loro censimento, nonché dei processi di estrazione delle operazioni personali ad essi riconducibili, in base alle presenti regole di condotta e di autodisciplina.

La Funzione di Compliance verifica altresì il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla Banca in materia di operazioni personali dei soggetti rilevanti.

In particolare, analizza la presenza di operazioni personali:

- potenzialmente vietate (estratte dalla procedura di controllo sugli abusi di mercato ed evidenziate nella lista delle operazioni potenzialmente sospette). L'approfondimento di dette operazioni segue il normale iter procedurale dei controlli in tema di abusi di mercato;
- potenzialmente in violazione alle limitazioni previste dalla Banca, di cui in precedenza;
- ammesse poiché non soggette a limitazioni.

3.11. SISTEMA SANZIONATORIO

Nel caso in cui, a seguito dei controlli di linea, di secondo e terzo livello, vengano individuate violazioni alle presenti regole di condotta, viene prodotta - da ciascun soggetto responsabile di attività di controllo, secondo i riporti gerarchico/funzionali ad esso relativi - tempestiva e documentata informativa in merito alle violazioni accertate.

I destinatari di dette informative sono di norma:

- la Direzione generale, in presenza di violazioni poste in essere da dipendenti o altri collaboratori della Banca, in vista dell'emanazione dei provvedimenti disciplinari applicabili in relazione alla gravità o recidività della mancanza o del grado di colpa¹²;
- il Presidente del Consiglio di amministrazione ed il Presidente del Collegio sindacale, nel caso in cui i soggetti rilevanti siano esponenti aziendali o membri dell'Organismo di Vigilanza 231, per le iniziative di competenza.

¹² Art. 44 del Contratto Collettivo Nazionale del Credito

4. ALLEGATI

1. Modulo di segnalazione soggetti rilevanti
2. Modulo di segnalazione delle operazioni personali compiute dal soggetto rilevante

Politica sulle operazioni personali dei soggetti rilevanti della Banca

Alla Segreteria di Direzione

CC: Funzione di Compliance

MODULO DI SEGNALAZIONE SOGGETTI RILEVANTI

Il sottoscritto _____
In qualità di _____ della Banca Popolare di Lajatico S.
c. p. A. _____ (indicare l'incarico ricoperto nella Banca)

considerata la qualifica di Soggetto Rilevante della Banca
fornisce le seguenti informazioni:

1. Coniuge (non legalmente separato) o convivente *more uxorio*

Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Residenza	Codice Fiscale

2. Figlio/i (anche del convivente *more uxorio*)

Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Residenza	Codice Fiscale

3. Parenti in linea retta o collaterale (fino al quarto grado) che convivano da almeno un anno con il Soggetto Rilevante

Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Residenza	Codice Fiscale

4. Società controllate dal Soggetto Rilevante, anche congiuntamente ad uno o più dei soggetti indicati ai punti 1., 2. e 3.

Denominazione sociale	Sede sociale	Partita IVA	Note

5. Altre persone fisiche o giuridiche diverse dalla precedenti, con cui il Soggetto Rilevante o uno stretto familiare ha relazioni tali da avere un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione o detenga una quota non inferiore al 20 % dei diritti di voto.

Nome e Cognome/ Denominazione sociale	Luogo e data di nascita/ Sede sociale	Residenza/ Partita IVA	Codice Fiscale/ Note

6. Rapporti di tipo professionale o partecipazioni detenute relativamente ai soggetti di seguito indicati:

- emittenti di strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri

- emittenti di strumenti finanziari offerti in collocamento dalla Banca

- intermediari ai quali la Banca trasmette gli ordini della clientela secondo quanto previsto nella propria Politica di Trasmissione ed Esecuzione degli ordini

- emittenti di strumenti finanziari offerti in collocamento dalla Banca dai quali ha ricevuto/riceve regali, ospitalità, sconti, salvo piccoli donativi di cortesia o regalie d'uso quali quelli utilizzati in occasione di ricorrenze e festività:

Il sottoscritto dichiara, inoltre di:

- aver ricevuto copia del “Regolamento Servizi di Investimento – Politiche di gestione”;
- accettarne integralmente il contenuto, consapevoli che ogni trasgressione è sanzionabile nelle modalità indicate nel documento stesso;
- essere consapevoli della riservatezza del documento che non potrà, per nessun motivo, essere diffuso all'esterno della Banca;

E si impegna a:

- attenersi alle disposizioni contenute nel documento, anche per le operazioni personali effettuate presso altri intermediari;
- comunicare tempestivamente ogni successiva variazione in relazione a quanto alle informazioni rese con la presente.

Luogo _____, li _____

Firma del Soggetto Rilevante

Politica sulle operazioni personali dei soggetti rilevanti della Banca

MODULO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI COMPIUTE DAL SOGGETTO RILEVANTE DELLA BANCA POPOLARE DI LAJATICO

DA UTILIZZARE QUANDO L'OPERAZIONE E' STATA EFFETTUATA PER IL TRAMITE DELLA BANCA O PRESSO ALTRI INTERMEDIARI

Mittente:

_____ (nome e cognome del Soggetto Rilevante)

Destinatario: BANCA POPOLARE di LAJATICO – Segreteria di Direzione / Funzione di Compliance

Codice ISIN	Descrizione Strumento	Quantità	Prezzo	Acquisto/Vendita	Intermediario

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia della “Regolamento Servizi di investimento – Politiche di gestione” e conferma che, in relazione ai sopra indicati strumenti finanziari e/o relativi emittenti, non è in possesso di alcuna informazione privilegiata.

Il sottoscritto dichiara che la/le operazione/i sul/i sopra indicato/i strumento/i finanziario/i è/sono stata/e disposta/e:

in proprio;

per conto del/i seguente/i soggetto/i:

da:

(soggetti elencati in Allegato 3)

Luogo _____, lì _____

Firma del Soggetto Rilevante